

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/97

definita dal Consiglio il 7 luglio 1997

in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

(97/C 284/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, è opportuno utilizzare un unico metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo nell'insieme della Comunità europea;

considerando che l'articolo 5 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ dispone l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, ai fini dell'instaurazione di tale metodo unico, è auspicabile elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e per determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;

considerando che l'allegato II della direttiva 87/102/CEE ha introdotto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e che l'articolo 1 bis, paragrafo 2 della suddetta direttiva stabilisce le spese escluse dal calcolo del costo totale del credito al consumatore;

considerando che, per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri che, anteriormente al 1° marzo 1990, applicavano normative che permettevano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di un'altra formula matematica hanno potuto continuare ad applicare tali disposizioni;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione che rende possibile, in base alle esperienze acquisite, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, poiché nessuno Stato membro si è avvalso dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 della direttiva 87/102/CEE, che consentiva di non prendere in considerazione determinate spese nel calcolo del tasso annuo effettivo globale in alcuni Stati membri, tale articolo è ormai superato;

considerando che è necessaria l'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale;

⁽¹⁾ GU C 235 del 13. 8. 1996, pag. 8 e GU C 137 del 3. 5. 1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 30 del 30. 1. 1997, pag. 94.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17. 3. 1997, pag. 110), posizione comune del Consiglio del 7 luglio 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48. Direttiva modificata dalla direttiva 90/88/CEE (GU L 61 del 10. 3. 1990, pag. 14).

considerando che si ritiene che un anno sia costituito da 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi uguali; che si ritiene che un mese uguale sia costituito da 30,41666 giorni;

considerando che è auspicabile che i consumatori possano riconoscere i termini usati in altri Stati membri per indicare il «tasso annuo effettivo globale»;

considerando che è opportuno studiare senza indugio in quale misura occorra un'ulteriore armonizzazione delle componenti del costo del credito al consumo, affinché sia offerta al consumatore europeo una migliore possibilità di comparare i tassi annui effettivi globali offerti dagli istituti nei vari Stati membri, garantendo così il funzionamento armonioso del mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/102/CEE è modificata come segue:

a) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

— nella versione greca della direttiva:

«Το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης, που εξισώνει, σε ετήσια βάση, την παρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν συμφωνηθεί από τον πιστωτή και το δανειζόμενο, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος II.»;

— nella versione inglese della direttiva:

«The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.»

b) All'articolo 1 bis, il paragrafo 3 è soppresso.

c) All'articolo 1 bis, il paragrafo 5 è soppresso.

d) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole(*), nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.

(*) GU L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/.../CE (GU L ...).»

e) Il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

f) Il testo dell'allegato III è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre due anni dopo la sua entrata in vigore e ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

EQUAZIONE DI BASE

CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{t_{K'}}$$

Significato delle lettere e dei simboli:

K è il numero d'ordine di un prestito,

K' è il numero d'ordine di un rimborso o di pagamento di oneri,

A_K è l'importo del prestito numero K ,

$A'_{K'}$ è l'importo del rimborso numero K' ,

Σ è il segno che indica una sommatoria,

m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito,

m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri,

t_K è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m ,

$t_{K'}$ è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m' ,

i è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti.

Osservazioni:

- Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- La data iniziale è quella del primo prestito.
- Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12).
- Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno.
- Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell'allegato III.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

ESEMPI DI CALCOLO

A. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DEL CALENDARIO
[1 ANNO = 365 GIORNI (O 366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI)]**Primo esempio**

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU il 1° gennaio 1994.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato il 1° luglio 1995, ossia 1 anno e 1/2 o 546 giorni (= 365 + 181) dopo la data del prestito.

$$\text{L'equazione diventa: } 1\,000 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{546}{365}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,2$$

$$1+i = 1,1296204$$

$$i = 0,1296204$$

Questo importo è arrotondato al 13% (o al 12,96% se si preferiscono due cifre decimali).

Secondo esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto è di 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato il 1° luglio 1995.

$$\text{L'equazione diventa: } 950 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{546}{365}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,263157$$

$$1+i = 1,169026$$

$$i = 0,169026$$

arrotondato al 16,9%.

Terzo esempio

La somma prestata è 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabile in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1\ 000 = \frac{600}{(1+i)} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{730}{365}}} = \frac{600}{1+i} + \frac{600}{(1+i)^2}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a $i = 0,1306623$, arrotondato al 13,1% (o al 13,07% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Quarto esempio

La somma prestata è $S = 1\ 000$ ECU il 1° gennaio 1994 e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni/90 giorni):	272 ECU
Dopo 6 mesi (0,5 anni/181 giorni):	272 ECU
Dopo 12 mesi (1 anno/365 giorni):	544 ECU
Totale:	1 088 ECU

L'equazione diventa:

$$1\ 000 = \frac{272}{(1+i)^{\frac{90}{365}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{181}{365}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365}{365}}}$$

L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.

Il risultato è $i = 0,13226$, arrotondato al 13,2% (o al 13,23% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

B. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DI UN ANNO STANDARD (1 ANNO = 365 GIORNI O 365,25 GIORNI, 52 SETTIMANE O 12 MESI UGUALI)

Primo esempio

La somma prestata è $S = 1\ 000$ ECU.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito (ossia $1,5 \times 365 = 547,5$ giorni, $1,5 \times 365,25 = 547,875$ giorni, $1,5 \times 366 = 549$ giorni, $1,5 \times 12 = 18$ mesi, o $1,5 \times 52 = 78$ settimane).

L'equazione diventa:

$$1\ 000 = \frac{1\ 200}{(1+i)^{\frac{547,5}{365}}} = \frac{1\ 200}{(1+i)^{\frac{547,875}{365,25}}} = \frac{1\ 200}{(1+i)^{18}} = \frac{1\ 200}{(1+i)^{78}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1,2$$

$$1+i = 1,129243$$

$$i = 0,129243$$

Quest'importo è arrotondato al 12,9% (o al 12,92% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Secondo esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di intartamento, in modo che il prestito di fatto è pari a 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito.

L'equazione diventa:

$$950 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,5}{365}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,875}{365,25}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{1,5}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{78}{52}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1\,200/950 = 1,263157$$

$$1+i = 1,168526$$

$$i = 0,168526$$

Quest'importo è arrotondato al 16,9% (o al 16,85% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Terzo esempio

La somma prestata è 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabile in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned} 1\,000 &= \frac{600}{(1+i)^{\frac{365}{365}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{730}{365}}} = \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2} \\ &= \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2} = \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2} \\ &= \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2} \end{aligned}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a $i = 0,13066$, arrotondato al 13,1% (o al 13,07% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

Quarto esempio

La somma prestata è $S = 1\,000$ ECU e gli importi da pagare da parte del mutuuario sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni/13 settimane/91,25 giorni/91,3125 giorni)	272 ECU
Dopo 6 mesi (0,5 anni/26 settimane/182,5 giorni/182,625 giorni)	272 ECU
Dopo 12 mesi (1 anno/52 settimane/365 giorni/365,25 giorni)	544 ECU
Totale	1 088 ECU

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned}
 1\,000 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{91,25}{365}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{182,5}{365}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365}{365}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{91,3125}{365,25}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{182,625}{365,25}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365,25}{365,25}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{3}{12}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{6}{12}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{12}{12}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{13}{52}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{26}{52}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{52}{52}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{0,25}} + \frac{272}{(1+i)^{0,5}} + \frac{544}{(1+i)^1}
 \end{aligned}$$

L'equazione consente di calcolare i con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.

Il risultato è $i = 0,13185$, arrotondato al 13,2% (o al 13,19% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 aprile 1996 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva basata sull'articolo 100 A del trattato CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 20 febbraio 1997. Sulla scorta di tale parere, il 21 marzo 1997 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata⁽²⁾.
Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 settembre 1996⁽³⁾.
3. Il 7 luglio 1997 il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO

4. Questa proposta della Commissione intende assicurare, conformemente all'articolo 1 bis, paragrafo 5, lettera b) della direttiva 90/88/CEE, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (di seguito denominato «TAEG») del credito al consumo.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

5. Osservazioni di carattere generale

Nell'insieme, la posizione comune del Consiglio si scosta dalla proposta modificata della Commissione solo per riprendere nella sostanza alcuni emendamenti del Parlamento europeo, ad eccezione del punto relativo al termine di trasposizione (articolo 2, paragrafo 1 della posizione comune), in quanto il Consiglio ritiene che un periodo di due anni dopo l'entrata in vigore sia preferibile rispetto ad una data fissa, onde consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di procedere agli adeguamenti necessari, dal momento che la data di entrata in vigore della direttiva non è ancora nota.

6. Osservazioni specifiche

Il Consiglio ha apportato alla proposta modificata le seguenti modifiche, che sono state accolte dalla Commissione:

i) *Allegato I, osservazione c) (definizione di anno) e nono considerando*

Il Consiglio ha aggiunto una definizione opzionale di anno standard di 365,25 giorni, corrispondente alla durata media dell'anno in un ciclo di quattro anni (tre anni normali più un anno bisestile) e ha adattato il nono considerando in modo da rispecchiare queste diverse definizioni.

ii) *Allegato I, osservazione d) (accuratezza dei calcoli) e ottavo considerando*

Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio non ha ritenuto opportuno imporre un'accuratezza fino a due cifre decimali, ma lascia tuttavia tale facoltà agli Stati membri tramite la formulazione «un'accuratezza fino *almeno* alla prima cifra decimale».

⁽¹⁾ GU C 235 del 13. 8. 1996, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 137 del 3. 5. 1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 30 del 30. 1. 1997, pag. 94.

iii) *Allegato I, osservazione e) (metodi di risoluzione)*

Nella misura in cui è possibile utilizzare metodi diversi per risolvere l'equazione che definisce il TAEG, il Consiglio ha ritenuto opportuno provvedere affinché tali metodi diano un risultato uguale e gli esempi di cui all'allegato II non diano luogo ad una interpretazione divergente.

iv) *Allegato II (esempi di calcolo)*

Gli esempi di calcolo sono stati presentati per le diverse definizioni di anno contemplate dall'allegato I, osservazione c).

v) *Articolo 6 (periodo di trasposizione)*

Come detto al precedente punto 5, il Consiglio ha fissato, all'articolo 2, paragrafo 1 della posizione comune un periodo di trasposizione di due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

vi) *Undicesimo considerando (armonizzazione)*

Il Consiglio, sensibile alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nel suo primo emendamento, ha introdotto un nuovo considerando relativo allo studio delle eventuali esigenze complementari in materia di armonizzazione delle componenti del costo del credito al consumo.
